

Comune di Scheggino

Provincia di Perugia

Revisore Unico

Verbale n. 06 del 11/12/2018

Il giorno 11/12/2018, l'Organo di Revisione del Comune di Scheggino, esaminata la documentazione trasmessagli dal Responsabile dell'Area Finanziaria, esprime di seguito il proprio motivato parere sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (personale non dirigente) per l'anno 2018 con i vincoli di bilancio;

PREMESSO

■ che l'Organo di Revisione ha ricevuto in data 07/12/2018 la richiesta di esprimere un proprio parere in relazione all'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo decentrato integrativo anno 2018 per il personale non dirigente siglato in data 31.10.2018 e di rilascio della relativa certificazione;

■ che alla predetta comunicazione era allegata la "Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria per il personale non dirigente" a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria;

■ che l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01/04/1999 per il personale non dirigente del Comparto Regioni, province ed autonomie locali, così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004 prevede che *"...il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;

■ che l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n.165/2001 testualmente dispone che *"...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...."*;

■ che, inoltre l'art. 40, comma 3-sexies dello stesso decreto prevede che *"a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1"*;

■ che l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto sancisce che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori..."*;

■ che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione, da parte della Giunta, alla firma definitiva dell'accordo stesso;

VISTI

✓ l'art. 239 del D.Lgs. 267/00;

✓ la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

✓ l'art. 31 del 22/01/2004 che disciplina le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente suddividendo tali risorse in due tipologie le "Risorse Stabili e le "Risorse Variabili"

✓ che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato, in data 31/10/2018, l'ipotesi del "Contratto collettivo decentrato integrativo (del personale non dirigente) per l'anno 2018" del Comune di Scheggino;

✓ le conseguenti Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria redatte e sottoscritte dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n.165/2001, che riportano:

- i contenuti tecnico-finanziari della citata ipotesi;
- i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili) e la loro destinazione;
- l'indicazione della copertura finanziaria del Fondo di produttività 2018;

✓ che tali Relazioni sono state redatte secondo lo schema pubblicato con Circolare nr. 25 del 19/07/2012 e s.m.i. da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

✓ la delibera n. 96 del 18/10/2018 della Giunta, con la quale sono stati stabiliti gli indirizzi per la parte pubblica da adottare nella delegazione trattante;

✓ che l'Organo di Revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;

DATO ATTO

■ che il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2018 risulta quantificato in euro € 35.277,00, di cui:

- Quota stabile (art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004) pari a € 14.630,00,
- Quota variabile (art. 31, comma 3, , CCNL 22/01/2004) pari a € 20.647,00;

RICORDATO

- il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale;

- che, altresì, per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art.15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999, bisogna attenersi al seguente percorso logico-sistematico:

- a) individuare i servizi (e prima ancora i bisogni) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti qualitativi e quantitativi;
- b) definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o altro analogo documento);
- c) effettuare da parte dei servizi di controllo interno la verifica e la certificazione a consuntivo;
- d) procedere all'eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo criteri stabiliti nel contratto decentrato.

- che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che *"l'Ente raggiunge stabilmente ed in via ordinaria un più elevato livello di servizi..."*;

VERIFICATO

- ☐ che la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- ☐ che il fondo per l'anno 2018 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- ☐ che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- ☐ che l'ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- ☐ che sussiste la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e di legge (art. 40-bis, comma 1, D.lgs n. 165/2001)

ESPRIME

- Parere Favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativamente all'anno 2018 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- Parere Favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale non dirigente per l'anno 2018 del Comune di Scheggino sottoscritto in data 31/10/2018;

TERNI 11/12/2018

IL REVISORE UNICO

